fermo restando che sia il soggetto posto al vertice della catena partecipativa (potenziale acquirente indiretto) sia il soggetto che acquista o varia direttamente la propria partecipazione nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo (potenziale acquirente diretto) sono tenuti a presentare tale istanza.

Per quanto riguarda i trasferimenti infragruppo il soggetto posto al vertice del gruppo bancario o finanziario non è tenuto a richiedere una nuova autorizzazione se:

1. ha già ottenuto l'autorizzazione a detenere la partecipazione indiretta; e
2. invia, insieme alle comunicazioni da effettuare ai sensi della Sezione III, l'attestazione del fatto che non si sono modificati i presupposti e le condizioni che ne sono alla base.

Permangono in ogni caso gli obblighi di autorizzazione in capo al soggetto controllato che acquista o varia direttamente la partecipazione.

4. Soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione in caso di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto

Nei casi di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto, tanto il titolare della partecipazione quanto il soggetto a cui sono attribuiti o spetteranno i relativi diritti di voto sono tenuti a presentare l'istanza di autorizzazione.

Gli obblighi autorizzativi ricadono inoltre in capo al soggetto che non è titolare della partecipazione, ma a cui sono attribuiti, direttamente o indirettamente, i diritti di voto per effetto di una delle seguenti fattispecie o combinazione delle stesse:

a. un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito dei diritti di voto;

b. il deposito delle partecipazioni a titolo di garanzia, sempreché il depositario possa esercitare liberamente i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;

c. pegno o usufrutto di partecipazioni;

d. delega per l'esercizio dei diritti di voto, con e senza deposito delle partecipazioni, purché il delegato abbia margini di discrezionalità e non siano previste istruzioni specifiche del delegante.

Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli, riporto o pronti contro termine, gli obblighi di autorizzazione ricadono in solido sia sul prestatore, sul riportato e sul venditore a termine, sia sul prestatario, sul riportatore e sull'acquirente a termine, salvo che questi ultimi cedano la partecipazione entro i tre giorni di negoziazione previsti per la liquidazione dell'operazione e in questi giorni non esercitino il diritto di voto.

Se le partecipazioni in un intermediario finanziario o in una società finanziaria capogruppo o i diritti di voto a esse relativi sono acquisiti, direttamente o indirettamente, da un *trust*, il *trustee* è sempre soggetto all'obbligo di autorizzazione. Anche il soggetto fondatore (*settlor*) e i beneficiari (*beneficiaries*) del *trust* sono tenuti, insieme al *trustee*, a richiedere l'autorizzazione, salvo che il *trustee* dimostri, anche sulla base della disciplina legale e convenzionale concretamente applicabile, che essi – anche indirettamente o in ragione della percezione di vantaggi patrimoniali – non possono esercitare alcuna influenza, neanche indiretta, sull'esercizio dei diritti (amministrativi e patrimoniali) inerenti le partecipazioni. Il *trustee* è tenuto, in ogni caso, a rendere le informazioni minime di cui all'Allegato A, Sezione V.

In caso di partecipazioni oggetto di intestazione fiduciaria, l'autorizzazione deve essere richiesta sia dal soggetto fiduciante sia dal fiduciario; il fiduciario calcola le soglie sommando tutte le partecipazioni possedute nello stesso emittente, incluse quelle possedute per conto di soggetti diversi. I controllanti del fiduciario sono tenuti a richiedere l'autorizzazione, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste nel periodo precedente per il *settlor*.

5. Istanza di autorizzazione e provvedimento della Banca d'Italia

L'istanza di autorizzazione contiene i seguenti elementi informativi:

— le generalità dei soggetti richiedenti, specificando la natura diretta o indiretta della partecipazione (con identificazione, in quest'ultimo caso, della catena partecipativa) e, se del caso, con individuazione delle persone per conto delle quali viene realizzata l'acquisizione;

— l'indicazione dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo di cui si intende acquisire o incrementare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando: (i) il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute, con evidenza della percentuale di capitale o diritti di voto connessa con la partecipazione detenuta; (ii) il numero e le categorie di azioni che si intendono acquisire, con evidenza della percentuale di capitale o diritti di voto connessa con la partecipazione che si intende acquisire; (iii) la percentuale di capitale o diritti di voto che verrebbe complessivamente detenuta a seguito dell'operazione di acquisizione o incremento. Inoltre, al fine di una rappresentazione completa dell'assetto proprietario dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo, è indicato anche l'eventuale patto a cui il potenziale acquirente aderisce, con indicazione delle partecipazioni aderenti al patto e delle regole di funzionamento dello stesso;

— le finalità dell'operazione di acquisizione o di incremento della partecipazione, con indicazione delle intenzioni circa il periodo di detenzione e l'aumento o la riduzione della stessa;

— la possibilità di esercitare o meno il controllo o l'influenza notevole sull'intermediario finanziario o sulla società finanziaria capogruppo nonché l'eventuale intenzione di nominare i relativi organi di amministrazione, direzione e controllo o di non partecipare alla gestione dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo;

— le informazioni sull'eventuale modifica del programma di attività;

— le informazioni e la documentazione indicati nel par. 6 della presente Sezione.

La Banca d'Italia si pronuncia sull'istanza entro 60 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di avvio del procedimento.

6. Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione

La Banca d'Italia, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell'intermediario finanziario o del gruppo finanziario a cui si riferisce il progetto di acquisizione, valuta la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione.

La valutazione è condotta sulla base dei seguenti criteri: